



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 175 del 14 luglio 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 29 del 14 Luglio 2017

OGGETTO: Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Provvedimenti.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Quattordici mese di Luglio alle ore 13,10 nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIÒ, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco fino all'insediamento dei suddetti Organi ordinari giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017, con l'assistenza del ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- SU proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, come da relazione prot. n. 3721 del 12 luglio 2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- **VISTE** le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di Consiglio Comunale n. 24 del 04/05/2017, avente ad oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019**, nonché gli atti e provvedimenti ad esso connessi e collegati;

- deliberazione di C.C. n. 14 del 29/05/2015, ad oggetto: **Presa d'atto deliberazione di G.C. n. 52 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto: Art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come sostituito dall'art 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2014 e precedenti;**

- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di G.C. n. 21 del 13/04/2017, ad oggetto: **Armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dalla legge n. 190 del 23/12/2014. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio finanziario 2016;**

- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di C.C. n. 25 del 15/05/2017, ad oggetto: **Art. 151, comma 7, ed art. 227 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016;**

- **RITENUTO** che:

a) la situazione economico-finanziaria del Comune di Pignataro Interamna è oltremodo problematica, alla luce:

- da probabili ulteriori tagli dei trasferimenti erariali e da ritardi dei trasferimenti di fondi regionali per opere e interventi pubblici già anticipati e rendicontati;

- da grave e persistente deficit di cassa che impone il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, allo stato deliberato nella misura massima consentita (cinque dodicesimi delle entrate correnti);

- da grave esposizione debitoria dell'Ente, che non è in grado di fronteggiare con la puntuale necessità, sia per le carenze di cassa, sia per le difficoltà di copertura dei debiti conseguenti a sentenze esecutive di condanna (sentenze TAR Lazio – Sezione Latina n. 92/2016 del 17/12/2015 e n. 220/2017 del 09/03/2017 sig. Di Giorgio Bruno) nonché di decreti ingiuntivi ed atti di pignoramento notificati (D.I. n. 369/2017 del 31/03/2017 Unione Cinquecittà; D.I. n. 891/2016 del 12/09/2016 e pignoramento presso terzi società Polservice s.r.l.);

b) nonostante i numerosi provvedimenti ed iniziative adottate dalla gestione commissariale in carica, sia per il contenimento delle spese, sia per un maggiore accertamento di entrate tributarie ed extratributarie, nonché per la velocizzazione dei relativi flussi di cassa, l'Ente non è in grado di far validamente fronte al deficit finanziario con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento, atteso il suo ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali, con una incidenza pari al **31,18%** (deficit/entrate correnti);

come si evince anche dalla citata relazione del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente prot. n. 3721 del 12 luglio 2017;

- **PRESO ATTO** della presenza di fatture relative ad esercizi pregressi per un ammontare di € **1.717.923,19** che non hanno trovato la reale copertura finanziaria, scaturita dalle mancate entrate nei rispettivi esercizi di competenza, a causa anche della elevata evasione tributaria;

- **CONSIDERATO** che le risorse attivate ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni non consentono di ripristinare la necessaria liquidità;

- **CONSIDERATO** il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, che si protrae oramai da oltre venti anni, l'elevato ricorso allo svincolo di somme per far fronte alla ricorrente, oramai cronica, mancanza di liquidità dell'Ente, con le difficoltà che ne conseguono;

- **RILEVATO** che le difficoltà legate alla capacità di liquidità dell'Ente determinano una criticità tale da compromettere seriamente il regolare assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente stesso;

- **PRESO ATTO** della sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio;

- **CONSIDERATO** che l'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, così testualmente recita:

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.^{(938) (947) (949)}

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio^{(943) (948)}.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso

risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;
- 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;⁽⁹⁴⁴⁾

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;⁽⁹⁴⁴⁾

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;⁽⁹⁴⁵⁾

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi⁽⁹⁴⁸⁾.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

- DATO ATTO che:

- la pur difficile situazione finanziaria dell'ente non ne determina l'impossibilità di "garantire l'assolvimento delle funzioni e di servizi indispensabili" sancita dal comma 1 dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 come prima e più significativa condizione che ne determina lo stato di dissesto finanziario;
- al contrario, l'Ente sta procedendo ad una seria opera di risanamento che sta producendo i suoi importanti frutti grazie a vari interventi di razionalizzazione operati, tra cui il taglio di varie spese relative a servizi non indispensabili a termini di legge;
- in tali condizioni ed al fine di dare un doveroso seguito ad un iter di risanamento già avviato, risulterebbe contraddittoria la passiva accettazione di una procedura che sfoci nella richiesta al Consiglio Comunale di dichiarazione di uno stato di dissesto di cui non ricorrono le reali condizioni, ed in particolare la condizione principe, già menzionata, dell'impossibilità di "garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili";

- **RILEVATO**, pertanto, che allo stato, la situazione economico-finanziaria dell'Ente presenta requisiti di criticità tali da rendere necessario il corso alla misura alternativa di risanamento finanziario, meno grave e penalizzante del dissesto finanziario, e cioè alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al prima citato art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **VISTE** le relazioni dei Responsabili di servizio dell'Ente, conservate agli atti d'ufficio;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **VISTI**:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- **VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) la premessa in narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di prendere atto, pertanto, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, della critica situazione economico-finanziaria, per cui risultano essere urgenti ed indifferibili interventi tesi al ripristino dell'equilibrio generale di bilancio, come da relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente prot. n. 3721 del 12 luglio 2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di ricorrere, pertanto, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- 4) di dare mandato al Segretario Comunale di trasmettere immediatamente la presente deliberazione ai Responsabili di servizio, al fine di definire la massa debitoria gravante sull'Ente, i quali dovranno, entro e non oltre 30 giorni, trasmettere al sottoscritto Commissario Straordinario, al Segretario Comunale ed al Servizio Finanziario le posizioni debitorie con l'indicazione puntuale di tutti gli elementi relativi al singolo debito, dalla genesi allo stato attuale;
- 5) di dare atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 243-bis citato, sospende, dalla data di pubblicazione del presente atto, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente e la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 06/09/2001, il termine per l'adozione delle misure correttive;
- 6) di prendere atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 243-bis citato, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, si impegna a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, corredato del parre dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, con l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti;
- 7) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa entro 5 giorni dalla sua esecutività, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale e al Tesoriere Comunale, per quanto di rispettiva competenza.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax. 0776/949306

c.a.p. 03040 c.c.p. 13035035 cod. fisc. 8100305 060 6 ragioneria.pignataro@virgilio.it
pec ragioneria.pignataroint@certipecc.it

Prot. 3721 del 12.07.2017


Al Sub commissario
Dr.ssa Rita Blasi

Oggetto: ricognizione della situazione economico-finanziaria dell'Ente

In riferimento all'oggetto e alla nota prot. 3585/17 si relaziona quanto segue.

- 1) I Parametri obiettivi allegati all'ultimo rendiconto approvato (2016) presentano tre punti negativi su dieci (all.a)
- 2) I residui attivi e passivi sono stati approvati con delibera nr.21 del 13/04/2017 confermato alla data odierna (all.b)
- 3) L'Esposizione debitoria della tesoreria comunale Banca Carige è pari ad €. 2.222.043,10- anticipazione di cassa- interessi e competenze pari a € 50.000,00 (all.c);
- 4) Debiti fuori bilancio sono pari a €.600.000,00 (acquisti di beni e servizi, sentenze, lavori di somma urgenza e spese legali). Per essi sono in fase di esame i relativi fascicoli al fine di poterli considerare riconoscibili.
- 5) Somme a destinazione vincolata pari ad €. 656.759,57 di cui svincolate €. 420.000,00, utilizzate in termini di cassa;
- 6) Non c'è disavanzo. Il conto consuntivo è stato chiuso con un avanzo di €.891.052,73(c.c. del commissario Prefettizi. Nr.25 del 15/05/2017 di cui € 465.023,29 al fondo credito di dubbia esigibilità; pertanto la disponibilità di avanzo ammonta ad €426.029,44;
- 7) Anticipazione di tesoreria negli ultimi cinque anni approvati con delibere di G.C.:::
a) anno 2013:G.C. n. 01 del 04.01.2013€. 753.345,60(3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata - rendiconto 2011=);
b) anno 2014: G.C. N.01 del 07.01.2014 e n. 49 del 03.04.2014€. 1.178.030,65 (5/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata - rendiconto 2012);
c) anno 2015: G.C. 01 del 13.01.2015 ...€. 1.774.356,70 (5/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata - rendiconto 2013);
d) anno 2016: G.C. 01 del 05.01.2016....€. 2.923.769,15
(5/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata - rendiconto 2014);
e) anno 2017: deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della G.C. nr. 03 del 02.01.2017€. 2.222.043,10(5/12 degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata - rendiconto 2015).
Evidenza che risulta urgente ed indifferibile la necessità di adottare interventi tesi al ripristino degli equilibri generali di bilancio.

Il responsabile del procedimento
Giustina D'Alessandro



Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Gabriella Evangelista

Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-2015

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE

ALL. A)

Codice Ente
3120330540

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
con delibera n. 25 del 21.04.2017

No

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

- 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
- 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente
- 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei
- 6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
- 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012
- 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari
- 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
- 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

PIGNATARO INTERAMNA
Data 31.12.2016

Boilo
dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA GABRIELLA EVANGELISTA

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Riepilogo dei dati relativi ai parametri obiettivi per l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie

| Codice, descrizione e risultato del parametro | | | Dato da confrontare | Dato con cui confrontare |
|---|--|----|---|--|
| | | | Dato base Rettifiche Risultato | Dato base Rettifiche Risultato |
| 1 | Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) | No | 40.101,11 0,00 0,00 | 3.171.172,25 0,00 158.558,61 |
| 2 | Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà | Si | 1.878.016,27 43.963,01 1.834.053,26 | 2.934.645,11 164.793,45 1.163.337,70 |
| 3 | Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà | Si | 2.356.958,69 6.752,65 2.350.206,04 | 2.934.645,11 164.793,45 1.800.403,58 |
| 4 | Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente | Si | 1.740.416,17 0,00 1.740.416,17 | 2.989.133,33 0,00 1.195.653,33 |
| 5 | Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuocel | No | 0,00 0,00 0,00 | 2.989.133,33 0,00 14.945,67 |
| 6 | volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro | No | 718.097,00 0,00 718.097,00 | 3.171.172,25 0,00 1.268.468,90 |
| 7 | Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuocel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012 | No | 0,00 0,00 0,00 | 3.171.172,25 0,00 4.756.758,38 |
| 8 | Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari | No | 0,00 0,00 0,00 | 3.171.172,25 0,00 31.711,72 |
| | Primo esercizio precedente | | 0,00 0,00 0,00 | 5.282.238,72 0,00 52.822,39 |
| | Secondo esercizio precedente | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Riepilogo dei dati relativi ai parametri obiettivi per l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie

| Codice, descrizione e risultato del parametro | | | Dato da confrontare | Dato con cui confrontare |
|---|---|----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Dato base Rettifiche Risultato | Dato base Rettifiche Risultato |
| 9 | Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti | No | 55.484,64 0,00 55.484,64 | 3.171.172,25 0,00 158.558,61 |
| 10 | Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari | No | 0,00 0,00 0,00 | 2.989.133,33 0,00 149.456,67 |

OGGETTO: Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Provvedimenti.

Si attesta la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **COME DA RELAZIONE ALLEGATA.**

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio - Ragioneria - Tributi - Commercio, ecc.)

Dott.ssa Gabriella Evangelista

Li, 14/07/2017.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)

Dott. Francesco Neri

Li, ___/___/___.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **COME DA PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ALLEGATA.**

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria - Affari generali, ecc.)

Dott. Francesco Neri

Li, 14/07/2017.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)

Cap. Antonio Evangelista

Li, ___/___/___.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)

Dott. Francesco Neri

Li, ___/___/___.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, ecc.)

Dott. Francesco Neri

Li, ___/___/___.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio V[^] (Igiene, Protezione Civile, Tutela Ambientale)

Cap. Antonio Evangelista

Li, ___/___/___.

UFFICIO: SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale il 14/07/2017, con deliberazione nr. 29.

Li, 16/07/2017.



Il Responsabile del servizio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **14 luglio 2017**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **14 luglio 2017**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, **14 luglio 2017**.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

